



COMUNE DI ROVIGO

**R E G O L A M E N T O
DELLA TOPONOMASTICA E
DELLA
NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato nella seduta della IV Commissione Consiliare Permanente del
.....

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	4
Art.2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia.....	4
Art.3 – Definizioni.....	4
Art.4 - Tutela della toponomastica storica.....	5
TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA.....	5
CAPO I - COMPETENZE ESCLUSIVE	5
Art. 5 - Compiti dell’Amministrazione comunale.....	6
Art.6 – Funzioni e competenze del Sindaco.....	6
Art.7 - Compiti dell’ Ufficio Statistica e Toponomastica	6
Art.8 – Commissione Consultiva.....	6
Art.9 - Composizione e funzionamento della Commissione Toponomastica	6
CAPO II - COMUNICAZIONI ESTERNE ALL’ENTE.....	7
Art.10 - Modalità per le comunicazioni esterne.....	7
Art.11 - Visura del Registro delle Strade (Stradario)	7
CAPO III - ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI DELL’AMMINISTRAZIONE.....	7
Art.12 – Collaborazione tra i diversi settori dell’Amministrazione.....	7
Art.13 - Adempimenti Ufficio Toponomastica.....	7
Art.14 - Adempimenti Ufficio Anagrafe.....	7
Art.15 – Adempimenti dei Servizi Tecnici e Gestione suolo.....	8
Art.16 – Banche dati e anomalie della toponomastica cittadini.....	8
TITOLO III - AREE DI CIRCOLAZIONE.....	8
Art.17 – Area di circolazione.....	8
Art.18 – Procedura per la denominazione delle aree di circolazione.....	9
Art.19 – intitolazione a personaggi.....	9
Art.20 – Divieto di denominazioni omonime o assonanti.....	9
Art. 21 – Cambio della denominazione di un’area di circolazione.....	10
Art. 22 – Criteri di valutazione per il cambio di denominazione.....	10
Art. 23 – Indicazioni denominazioni precedenti.....	10
Art. 24 – Richiesta di nuova denominazione.....	10
Art. 25 – Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione.....	11
TITOLO IV – REGISTRO DELLE STRADE (Stradario).....	11
Art. 26 – Registro delle strade.....	11
Art. 27 – Aggiornamento del Registro delle strade	11
Art. 28 – Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione Registro delle strade	11
TITOLO V – SEGNALE NOME – STRADA (Targhe).....	12
Art. 29 – Caratteristiche delle targhe.....	12
Art. 30 – Posizionamento.....	12
Art. 31 – Abbreviazioni e informazioni riportate sulle targhe.....	13
Art. 32 – Spostamento delle targhe toponomastiche	13
Art. 33 – Targhe provvisorie.....	13

TITOLO VI – NUMERAZIONE CIVICA.....	13
Art. 34 – Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici.....	13
Art. 35 – Accessi soggetti a numerazione.....	14
Art. 36 – Richiesta di attribuzione della numerazione civica.....	14
Art. 37 – Spostamento delle targhe toponomastiche	15
Art. 38 – Caratteristiche e posizionamento delle targhette.....	16
TITOLO VII – COSTI E VIGILANZA.....	16
Art. 39 – Costi Toponomastica.....	16
Art. 40 – Atti vietati.....	16
Art. 41 – Risarcimento danni.....	16
Art. 42 – Vigilanza.....	17
TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE.....	17
Art. 43 – Entrata in vigore.....	17
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	17

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna e il relativo procedimento amministrativo di assegnazione, nel rispetto delle norme legislative, delle disposizioni ministeriali e dell'identità culturale e civile della città di Rovigo, nonché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

1. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto; direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e dal codice della strada e indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

2. Nel presente Regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'ISTAT.

Art. 3 - Definizioni

Si individuano le seguenti definizioni, ai fini di una più agile comprensione di quanto disciplinato con il presente Regolamento:

1. **Toponomastica:** È l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico scientifico;

2. **Onomastica:** È lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia e la geografia;

3. **Area di circolazione:** in ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto costituisce una distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private, purché aperte al pubblico;

4. **Odonimo:** più in particolare, è il termine indicante il toponimo (*toponimo stradale*) quale nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata. Il toponimo stradale è costituito dalla *specie* (DUG – Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla *denominazione* (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale);

5. **Odonomastica:** costituisce una branca specifica della toponomastica, a rappresentare il complesso degli odonimi - ossia dei toponimi (toponimi stradali) intesi quali nomi propri assegnati ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata – nonché il loro studio storico-linguistico;

6. **Unità ecografica semplice:** è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere *semplice*, per cui ha un solo numero esterno, oppure *complessa*, e quindi presentare una numerazione anche interna;

7. **Numerazione civica:** è costituita dalla serie di numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici. Direttamente - quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione – indirettamente - quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini;

8. **Numerazione interna:** È l'insieme di simboli che, varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole unità ecografiche semplici;

9. **Stradario:** È l'archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.

Art. 4 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Rovigo, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio rispettando l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

2. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – competenze esclusive

Art. 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2. Spetta esclusivamente alla Giunta Comunale la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio Statistica e Toponomastica.

Art. 6 - Funzioni e competenze del Sindaco

1. E' compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici - sotto la vigilanza del Prefetto - su direttive impartite dall'ISTAT.

Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica

1. All'Ufficio Statistica e Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici.
2. L'ufficio impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate.

Art. 8 - Commissione consultiva

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o dall'Assessore Suo delegato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Toponomastica.
3. La Commissione comunale di Toponomastica esprime un parere non vincolante, proponendo le nuove denominazioni delle aree di circolazione, avanzando proposte e/o esaminando le richieste che, di volta in volta, vengono inoltrate da cittadini, enti, associazioni, istituzioni o amministratori.
4. Ha durata quinquennale con decorrenza dalla data dell'effettivo insediamento.
5. La competenza per la nomina dei componenti appartiene al Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Il segretario della Commissione non ha diritto di voto ma può esprimere giudizi o pareri tecnici sulla materia.

Art. 9 - Composizione e funzionamento della Commissione Toponomastica

1. La Commissione per la Toponomastica, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato, è composta da sei esperti in discipline in ambito storico, scientifico, artistico e letterario, con particolare attenzione alla storia locale.
E' membro di diritto il Presidente dell'Accademia dei Concordi.
2. La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale ed esamina le richieste relative a nuove denominazioni e/o cambiamenti di quelle esistenti. Esprime pareri consultivi motivati, che saranno successivamente tradotti in atti deliberativi di competenza della Giunta comunale.
3. Alla nomina dei suoi membri procede il Sindaco. Nessuna rilevanza dovranno avere gli orientamenti politici, culturali o religiosi della persona o la sua appartenenza a formazioni politiche di qualsiasi tipo e natura.
4. La durata dell'incarico di membro della Commissione viene stabilita in 5 anni; l'incarico è a titolo gratuito e rinnovabile.
5. Il Presidente nomina un Vicepresidente che svolge le sue funzioni quando questi non è presente.
6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione e la convocazione avverrà in forma scritta e conterrà gli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere motivato della Commissione.
8. Le deliberazioni in materia di Toponomastica stradale, agli effetti del D.Lgs. 267/2000, sono di competenza della Giunta comunale.

9. Le proposte di modifica di denominazione delle aree di circolazione devono essere adeguatamente motivate ed approvate solo per importanti motivi, previa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

10. La Commissione esprime parere consultivo anche sulla denominazione di tutte le sale comunali, giardini, nonché di scuole ed edifici di proprietà comunale.

Capo II - Comunicazioni esterne all'Ente

Art.10 - Modalità per le comunicazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet istituzionale del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Art. 11 - Visura del Registro delle Strade (Stradario)

1. L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un Registro delle Strade aggiornato e consultabile gratuitamente.

Capo III - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Art. 12 - Collaborazione tra i diversi settori dell'Amministrazione

1. I servizi Statistica e Toponomastica, Anagrafe, Servizi tecnici e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati e delle cartografie di riferimento quali elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa.

2. La modalità di comunicazione con l'ufficio Statistica e Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata preferibilmente su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Art.13 - Adempimenti Ufficio Toponomastica

1. L'ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute come da documentazione trasmessa dai Servizi tecnici e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
- controllo della posa in opera del materiale toponomastico;
- istruzioni e vigilanza sulla corretta apposizione degli indicatori della numerazione civica.

Art. 14 - Adempimenti dell' Ufficio Anagrafe

1. L'ufficio Anagrafe comunica all'ufficio Statistica e Toponomastica le discordanze riscontrate nella numerazione civica e interna, nonché le anomalie, l'assenza e/o erronea indicazione della numerazione civica rilevate durante gli accertamenti anagrafici.

2. Trasmette inoltre una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio. Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- carta di identità;
- patente di guida;
- carta di circolazione autoveicoli.

Art. 15 - Adempimenti dei Servizi tecnici e gestione territorio

1. Gli uffici preposti alla gestione e al governo del territorio trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- la copia della domanda di agibilità;
- i progetti di nuove strade;
- la copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

Art. 16 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

1. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.

2. Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'ufficio Anagrafe, dei Servizi tecnici, dello Sportello unico per le attività produttive o proveniente dall'attività gestionale degli altri uffici del Comune oppure direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica che provvede alla verifica e ad apportare all'area di circolazione le eventuali correzioni.

TITOLO III – AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 17 - Area di circolazione

1. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, così come definite all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi del presente Regolamento.

3. Per le ragioni di cui al precedente comma 1 del presente Regolamento, l'onomastica riferita a parchi, giardini ed aree assimilate, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli, stazioni, punti panoramici o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione non deve fare parte dello Stradario – ma, eventualmente, di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune). Al contrario, vanno contemplate nello Stradario tutte le aree di circolazione interne a parchi, giardini ed aree assimilate che abbiano una propria denominazione.

4. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere graficamente rappresentate nella cartografia comunale prima che ne venga stabilita la loro denominazione.

5. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica.

6. L'iscrizione di un'area di circolazione privata nello Stradario del Comune ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Art.18 - Procedura per la denominazione delle aree di circolazione

1. La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

- L'Ufficio Toponomastica presenta alla Commissione le proposte di denominazione pervenute;
ricepisce la proposta di denominazione espressa dalla Commissione e predispone la deliberazione di Giunta comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
- tipologia di area,
- denominazione,
- origine del toponimo,
- riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le vicine aree di circolazione),
- estratto cartografico che la individui chiaramente sul territorio,
- motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo,
- tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.);
- la deliberazione approvata dalla Giunta comunale deve essere inviata in duplice copia al Prefetto, che ne cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria;
- l'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio;
- aggiornamento del Registro delle Strade;
- attribuzione del numero di codice via;
- informativa ai Settori del Comune ed agli enti di pubblica utilità;
- informativa ai corrispondenti uffici del Comune per l'apposizione dei cartelli nome-strada.

Art. 19 - Intitolazione a personaggi

1. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

2. Nella selezione degli odonimi non ci deve essere nessuna discriminazione di genere e orientamento politico, culturale o religioso.

Art. 20 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti

1. Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica oppure integrare la denominazione con elementi distintivi (es. aggiungere il nome al cognome).

È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Art. 21 - Cambio della denominazione di un'area di circolazione

1. E' consentito da parte dell'Amministrazione comunale il cambio di denominazione delle aree di circolazione , strade o piazze comunali secondo la procedura di cui all' art.18 del presente Regolamento e limitata a casi eccezionali e debitamente motivati ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 22 - Criteri di valutazione per il cambio della denominazione

1. La motivazione per la variazione della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione della denominazione di una area di circolazione, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, utenze varie...) e per i vari uffici pubblici, di provvedere all'aggiornamento dei dati presso i loro archivi.

Art.23 - Indicazione denominazioni precedenti

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

2. Gli archivi comunali, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Art.24 - Richiesta di nuova denominazione

1. La proposta di intitolazione delle nuove aree di circolazione o di aree esistenti e non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con la città), comitati, enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli e organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria, nonché di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento al Comune l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione del territorio.

Tale richiesta deve essere avviata attraverso domanda inoltrata al Sindaco con presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;

coerenza: l'onomastica deve rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;

esaustività: devono essere indicate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Art.25 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

1. Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano già state nominate, se non nel rispetto degli artt.21 e 22 del presente regolamento (rettifica della denominazione di un'area di circolazione e criteri di valutazione per la rettifica di denominazione).

TITOLO IV - REGISTRO DELLE STRADE (Stradario)

Art.26 - Registro delle Strade

1. Il "Registro delle Strade" è l'archivio contenente l'elenco, in ordine alfabetico, delle aree di circolazione del Comune. Ogni area deve essere contraddistinta da un proprio codice toponomastico.

Art.27 - Aggiornamento del Registro delle Strade

1. Gli uffici preposti alla gestione e al governo del territorio devono segnalare all'Ufficio Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

2. L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore Servizi tecnici.

Art.28 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione del Registro delle Strade

1. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passeggiata, largo, ecc.).

2. Le aree di circolazione sono elencate in stretto ordine alfabetico secondo i seguenti criteri:

- si prende in considerazione il cognome quando le denominazioni ricordano delle persone; se le persone sono indicate con il nome proprio e la località di provenienza, si prende in considerazione il nome proprio (es.: "Pierluigi da Palestrina" e non "da Palestrina Pierluigi");
- i toponimi che ricordano nomi di Santi sono elencati alla lettera "S" e si considera il prefisso San, Sant', Santa, Santi, Santo seguito dal cognome, quando esiste, o dal nome proprio;
- l'attributo Beato, Cardinale, Don, Fra', Padre, Suora, Colonnello e Generale segue il cognome ed il nome della persona indicata ed è posto fra parentesi;
- Le particelle degli, dei, del non vanno prese in considerazione (es.: via della Resistenza si veda Resistenza "della")

TITOLO V - Segnale Nome-Strada (Targhe)

Art.29 - Caratteristiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada art. 15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità.
3. Le dimensioni dei cartelli contenenti i segnali NOME-STRADA sono modulari e sono previste tre altezze:
cm 20-25-30. Con la prima sono possibili due lunghezze: cm 60 e 80, con la seconda sono possibili due lunghezze: cm 80 e 100 e con la terza sono possibili tre lunghezze: cm 100, 120 e 140. Il formato adottato è di regola cm 80 x 25(h); sono ammesse lunghezze alternative in rapporto alla lunghezza del nome da inserire o in rapporto all'ampiezza o importanza dell'area di circolazione stessa, in questo caso in maniera sempre costante per uno stesso itinerario.
4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale mono facciale e applicata sui muri degli edifici o bifacciale e applicata su apposite paline.
5. Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche a muro di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo o laminato e scritta nera di regola avente le dimensioni di cm 50 x 30(h) o, per le aree di minore importanza o dimensione, di cm 40 x 25(h).
6. Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
 - paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
 - targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale (cm 40 x 25(h)).

Art. 30 - Posizionamento

1. Le targhe viarie, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità al Codice della Strada.
2. Le targhe vanno poste almeno all'inizio, alla fine dell'area di circolazione per le vie non chiuse e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione. Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
3. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie e deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00, salvo casi di impossibilità materiale, e secondo le seguenti modalità:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) nei casi b) c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m salvo casi di impossibilità materiale.

4. Il segnale NOME-STRADA deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

Art.31 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

1. Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità, salvo i nomi propri di persona che vanno riportati per intero. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residenziale;
- segnalazioni del tratto di strada in aree private chiuse al pubblico;
- case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione.

Art. 32 - Spostamento delle targhe toponomastiche

1. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe toponomastiche, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Art.33 - Targhe provvisorie

1. È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità. L'indicazione del NOME-STRADA viene iscritta su una targa toponomastica regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva. Il costo totale a spese del richiedente è valutato dal Settore Manutenzioni con apposita istruttoria.

Titolo VI - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 34 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con una parte alfanumerica definita "esponente".

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata dall'ISTAT e/o dal presente Regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento all'area di circolazione pubblica e/o aperta al pubblico più vicina.

3. L'Ufficio Toponomastica – in base a quanto comunicato dagli uffici tecnici di riferimento - attribuisce il numero civico emanando apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere all'eventuale acquisto delle targhette riportanti i numeri civici tramite gli uffici deputati all'approvvigionamento del suddetto materiale.

5. Sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto delle targhette stesse, sia per i numeri civici esterni che per quelli interni sarà possibile l'addebito del costo ai proprietari dei fabbricati.

6. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Art. 35 - Accessi soggetti a numerazione

1. Così come già indicato all'articolo 3 del presente Regolamento, la numerazione civica individua gli accessi esterni che immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici, ossia alle singole sedi di dimora o di lavoro, quali abitazioni (incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione), esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, monumenti con ingressi a unità abitative, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, edicole e chioschi ecc.:

- direttamente, quando l'accesso si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando l'accesso si apre su corti, cortili e scale interne.

2. L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione, e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni ISTAT risultavano esserne esentati (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, monumenti, fienili).

3. Sono escluse dalla numerazione le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia (in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione) e gli accessi alle legnaie, alle stalle e simili.

4. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione va riferita all'accesso principale.

L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato.

Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

5. I numeri interni corrispondono alle singole sedi di dimora o di lavoro a cui non si accede direttamente dall'esterno, ma da cortili o scale interne (unità ecografiche complesse).

Art. 36 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è insita nei procedimenti relativi agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie ed all'avvio delle attività produttive.

2. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato e/o l'attività avviata.

3. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.

4. Nella domanda devono essere riportati i dati utili all'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella ecc.) -

deducibili dal permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - la planimetria del fabbricato, con l'indicazione degli accessi esterni - diretti e indiretti - ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche

Art. 37 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti linee generali, fatto salvo ogni più opportuno rimando alle disposizioni ISTAT:

a) quanto alla numerazione civica esterna

- in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada;
- non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.

b) quanto alla numerazione civica interna

- quando un fabbricato - con unico accesso sulla strada - è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.
- la numerazione interna del fabbricato deve essere costituita da numeri arabi e ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra verso destra, o comunque, nel verso della salita della scala.
- Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.
- la numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

c) L'Ufficio Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione, in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Art. 38 - Caratteristiche e posizionamento delle targhette

1. a) per quanto riguarda numerazione civica esterna

- I numeri civici esterni devono essere indicati in maniera leggibile su targhe di materiale resistente quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà.
- Nel centro storico è previsto l'uso di targhette in materiale lapideo omogeneo o laminato con scritta nera e delle dimensioni di cm 15 x 10 (h).
- La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo presenza di recinzioni o impedimenti.
In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.
- Le spese per l'acquisto, l'apposizione, il ripristino, la rimozione delle targhette sono poste a carico dei proprietari dei fabbricati.

2. b) per quanto riguarda la numerazione civica interna

- I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
- La spesa per la targhetta è a carico del proprietario dell'immobile che ne cura la posa in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Titolo VI

COSTI E VIGILANZA

Art.39 - Costi toponomastica

1. Le spese per la toponomastica, lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione sono a totale carico del Comune, ad esclusione delle aree private che sono a totale carico dei richiedenti.

Art.40 - Atti vietati

(Codice della Strada art.15 comma 1 lettera b)

1. "Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente. Chiunque viola il divieto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 169,00.

Art.41 - Risarcimento Danni

1. Oltre alla sanzione definita all'art.40 del presente regolamento, al responsabile del danneggiamento/rimozione/ imbrattamento della targa toponomastica e/o supporto sarà imputato anche il costo del risarcimento del danno, valutato con apposita istruttoria del Settore Manutenzioni e trasmesso al Settore Advocatura Civica per il recupero dell'importo.

Art.42 - Vigilanza

1. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti gli uffici:

Toponomastica, Numerazione civica, Anagrafe, Messi notificatori, Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Titolo VII

ENTRATA IN VIGORE

Art.43 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000.

Riferimenti normativi

Questo regolamento fa riferimento, in particolare, alla seguente normativa e alle eventuali successive modifiche e integrazioni:

- R.D. 10-05-1923, n. 1158;
- Legge 23-06-1927, n. 1188;
- D.L. 18/08/2000 n. 267;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223;
- D. P. R. 06-06-2001, n. 380;
- (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- ISTAT Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme Serie B n. 29 edizione 1992;
(istruzioni per la formazione del piano topografico e per ordinamento ecografico)
- Circolare 16 settembre 1994, prot. n. 6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991;
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(D.P.R. n. 495/1992)